Mag. Sorv. Udine, ud.10 dicembre 2015 (dep.11 dicembre 2015), Est. Fiorentin, ric. [redacted]

Pene e ordinamento penitenziario – Regime detentivo speciale (art. 41-bis, l. 26 luglio 1975, n. 354) – Limitazioni al diritto alla corrispondenza tra detenuti in istituti diversi, sottoposti al medesimo trattamento differenziato - Possibilità - Condizioni.

Non sussiste un divieto generale ed assoluto per il detenuto, ristretto nel regime speciale di cui all'art.41-bis, l. 26 luglio 1975, n.354, di intrattenere corrispondenza con altri soggetti detenuti sottoposti al medesimo trattamento differenziato, ospitati in istituti penitenziari diversi. Limitazioni al diritto alla corrispondenza possono essere stabilite – ai sensi dell'art. 18-ter, della medesima legge – in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

VISTI gli atti relativi al reclamo formulato, ai sensi dell'art.35-bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354, da:
[redacted], nato a [redacted] il [redacted], attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Tolmezzo, avente ad oggetto:
RECLAMO AVVERSO PROVVEDIMENTI LESIVI DI DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI (art. 35-bis l. n. 354/75)

sciogliendo la riserva adottata all'udienza del **10 dicembre 2015**, ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

Il reclamo

1. Il detenuto in epigrafe indicato, attualmente ristretto nel regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis, ord. penit., ha proposto reclamo avverso la decisione della Direzione penitenziaria della CC Tolmezzo che gli ha negato l'autorizzazione ad intrattenere corrispondenza con un detenuto, sottoposto al medesimo regime differenziato, allocato in altro istituto di pena. La decisione dell'autorità penitenziaria è stata assunta sulla base di una Circolare del D.A.P. che vieta la corrispondenza epistolare tra detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art.41-bis, ord. penit., salvo si tratti dei familiari. Osserva, il reclamante, come il decreto di proroga del detto regime detentivo speciale nei propri confronti non faccia alcuna menzione di tale divieto. L'interessato chiede, pertanto, che il disposto di tale Circolare sia disapplicato, consentendo l'invio della

corrispondenza sia pure sottoponendo il medesimo ai controlli di rito. La Difesa ha dimesso memoria con la quale ribadisce le ragioni del reclamante, invocando i principi costituzionali a presidio della libertà di corrispondenza di cui all'art. 15 Cost.

La posizione dell'Amministrazione

2. La Direzione della CC Tolmezzo con nota in data 29.09.15, riferisce che, nel caso di specie, è stata vietata la corrispondenza relativa al detenuto reclamante, laddove non si riferiva a comunicazioni tra stretti congiunti, in ottemperanza alla Circolare del D.A.P. n. 0147611 dd.27.04.2015 che dispone nel senso indicato.

3. Con memoria dd.18.11.15, la Direzione della CC Tolmezzo ribadisce che il diniego reclamato dall'interessato è stato opposto in ottemperanza alla circolare D.A.P. sopra indicata e chiede venga dichiarata l'inammissibilità del reclamo.

La natura della pretesa giuridica azionata

4. Il reclamo è formulato da detenuto in espiazione di pena e sottoposto allo speciale regime di sospensione di talune regole dell'ordinario trattamento ai sensi dell'art.41-bis, ord. penit. L'oggetto della doglianza attiene, precisamente, alla possibilità di intrattenere corrispondenza epistolare con altri detenuti, sottoposti al medesimo regime restrittivo, e ospitati in altri istituti penitenziari.

5. Il reclamo va qualificato quale materia ricadente nell'ambito perimetrato dagli artt.35-bis e 69, comma 6, lett. b), l. 26 luglio 1975, n. 354, poiché l'interessato lamenta la sussistenza di un pregiudizio grave ed attuale all'esercizio di un proprio diritto di rango costituzionale, quale il diritto alla corrispondenza, per una lesione derivante da un provvedimento assunto dall'amministrazione penitenziaria. E' indubbio, pertanto, nel caso che qui occupa, il rilievo della posizione giuridica azionata con il reclamo - tutelata dall'art.15 della Costituzione e dalla ivi sancita riserva di legge e ulteriormente rafforzata dalla garanzia giurisdizionale – e la sua astratta meritevolezza sul piano dei valori tutelati dall'ordinamento con conseguente giustiziabilità ai sensi del coordinato disposto degli artt.35-bis e 69, lett.b), l. 26 luglio 1975, n.354, atteso che l'evocato compendio normativo assicura la possibilità di un intervento giudiziale in rapporto alle condotte dell'Amministrazione dalle quali derivi al detenuto – per violazione della legge penitenziaria e del relativo regolamento - un pregiudizio attuale e grave all'esercizio di diritti (art. 69, lett. b), ord. penit.). Entrambi tali presupposti risultano, nella fattispecie, entrambi sussistenti, sia al momento della

proposizione del reclamo, sia al momento attuale della decisione, atteso che non risulta la Direzione penitenziaria abbia, medio tempore, acceduto alla richiesta dell'interessato di vedere soddisfatto l'esercizio di una facoltà afferente ad un diritto fondamentale della persona, nei termini sopra precisati e che il diniego opposto dall'Amministrazione incide in termini rilevanti sulla posizione giuridica dell'interessato.

Gli elementi di fatto e di diritto rilevanti nella fattispecie

6. L'art. 41-bis, comma 2-quater, ord. penit., stabilisce che la sospensione delle regole di trattamento e degli istituti penitenziari prevede: << *a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate; b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. (…);>> (…) e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia; f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi.* >>

7. La nota circolare del D.A.P. dd.27.04.2015, n.0147611, in ottemperanza alla quale è stata assunta la decisione oggetto del reclamo, si fonda sull'assunto che l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a), ord. penit., consente l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti

alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate. Precisamente, con riferimento alle limitazioni afferenti il diritto di comunicazione, il comma 2-quater, lett. f), della evocata disposizione consente l'adozione "di tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità", per tale intendendosi il nucleo minimo – ordinariamente costituito da quattro ristretti - che la legge ritiene sufficiente a contemperare le esigenze di preventive di sicurezza e quelle relative alla socializzazione. La Circolare D.A.P. qui in esame ritiene che da tale disposizione normativa debba necessariamente derivare a fortiori il divieto di corrispondenza del soggetto sottoposto al regime speciale del "41-bis" con altri soggetti ristretti nel medesimo regime differenziato, detenuti presso altri istituti di pena. In tali fattispecie, invero, si è ritenuto che la sottoposizione della detta corrispondenza ai controlli costituiti dal c.d. "visto" non rappresenti uno strumento preventivo sufficiente. Ne è derivata la disposizione generale che inibisce tale corrispondenza, fatta eccezione per quella tra <<stretti congiunti>> che verrà comunque assoggettata ai controlli disposti ai sensi dell'art.18-ter, ord. penit..

8. La questione che qui occupa è stata già affrontata dalla giurisprudenza di merito, con esiti tuttora non assestati. Secondo un primo indirizzo, la Circolare del D.A.P. dd.27.04.2015, n.0147611, avrebbe introdotto una disciplina coerente con il dettato normativo di riferimento e, pertanto, sfuggirebbe a qualsiasi censura di illegittimità. Invero – secondo tale impostazione - il divieto di comunicazione fra detenuti sottoposti all'identico regime di cui all'art. 41-bis, ord. penit., non trova fondamento in un atto amministrativo (identificabile nella summenzionata circolare del D.A.P.), bensì direttamente nella legge, che ha dettato prescrizioni limitative di alcuni diritti per le rilevanti esigenze preventive connesse alla pericolosità sociale dei detenuti sottoposti allo speciale regime differenziato (per tale primo orientamento, cfr. Mag. Sorv. Sassari, ord. 2 ottobre 2015, in Arch. Pen., *www.archiviopenale.it*, 2015). Tale ratio, desumibile dalla lettura integrale del comma 2, art.41-bis, ord. penit., consentirebbe, invero, di attribuire il corretto significato alla natura delle limitazioni indicate nel comma 2-quater, lett. f), della medesima disposizione. In tale contesto ermeneutico è attribuito particolare rilievo alla ampia dizione normativa della lett.a), stesso comma, << volutamente molto ampia e in sostanza omnicomprensiva, tendendo all'evidenza a evitare, in un'ottica

prettamente preventiva, qualsiasi possibilità di contatto fra soggetti appartenenti ad associazioni criminali di stampo mafioso o con finalità terroristiche o eversive. Apparirebbe pregnante, in tal senso, l'espresso richiamo alla prevenzione ("*prevenire*") e l'uso di vocaboli generici come "*contatti*" e "*interazione*", comprensivi di qualsiasi forma di comunicazione reciproca: gestuale, orale, scritta o per immagini.>> (Mag. Sorv. Sassari, ord. 2 ottobre 2015, cit.). Alla luce di tale quadro normativo dovrebbe essere letta anche la lett. f) del medesimo comma, << ove si specifica che - potendo all'interno di ogni singolo istituto la socialità esplicarsi soltanto in ristretti gruppi (ovviamente individuati dall'Amministrazione Penitenziaria) non superiori a quattro persone - la Direzione dell'istituto deve adottare tutte le misure ("**anche**" - quindi non solo - "attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione") per assicurare "l'assoluta impossibilità di comunicare tra appartenenti a diversi gruppi di socialità".>> (Mag. Sorv. Sassari, ord. 2 ottobre 2015, cit.). La (intenzionale, secondo l'indirizzo che qui si illustra) genericità della terminologia utilizzata porterebbe, infatti, a ritenere che l'obiettivo perseguito dal legislatore non sia limitato all'impedire i contatti fisici, bensì che si estenda - in base alla direttiva contenuta nella lett. a) - al divieto di qualsiasi contatto o interazione fra detenuti soggetti al regime speciale all'infuori del "gruppo di socialità" composto da << elementi individuati di volta in volta dall'Amministrazione, sulla scorta di un'attenta valutazione dell'appartenenza e della caratura criminale dei soggetti coinvolti, non potendo essere rimesso alla discrezionalità del singolo condannato la decisione circa l'identità degli individui sottoposti al medesimo regime carcerario con cui avere contatti o interagire.>> (Mag. Sorv. Sassari, ord. 2 ottobre 2015, cit.). Sulla base di tale impostazione, apparirebbe incongruo e contrastante con la ravvisata ratio legis consentire ai detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-*bis* ord. penit., ristretti nello stesso o (situazione – come nota il magistrato di sorveglianza sassarese - ancor più pericolosa) in diversi stabilimenti penitenziari, di interagire fra loro (quindi senza alcun limite collegato alla valutazione del gruppo criminale di appartenenza), mediante lo scambio di lettere, telegrammi e quant'altro. Non potrebbe, al fine di assolvere le esigenze preventive, ritenersi sufficiente lo strumento del controllo previsto sul contenuto della corrispondenza previsto dall'art.18-*ter*, ord. penit., attesa la portata generale di tale disciplina, che appronta una tutela meno avanzata di quella prevista dall'art.41-bis, comma 2-quater, ord. penit. Quest'ultima disposizione, infatti, stabilisce, appunto, in via generale – salve tassative eccezioni

costituite dai rapporti con i familiari e con gli appartenenti al medesimo gruppo di socialità - il divieto di qualunque contatto tra condannati sottoposti allo speciale regime detentivo, in considerazione dei gravi motivi di ordine e sicurezza connessi a tali categorie di condannati, la cui particolare pericolosità – osserva ancora l'ordinanza sassarese - <<non è connessa alla loro individualità, bensì alla forza collettiva dell'organizzazione di appartenenza, tale da porsi come anti-Stato>>, così predisponendo << una tutela "anticipata" rispetto a quella discendente dall'art. 18-*ter* O.P. (applicabile, infatti, anche alla corrispondenza con gli stretti congiunti).>> il pericolo specifico che la detta previsione intenderebbe sventare è, in definitiva, quello per cui << Messaggi in codice, criptici o convenzionali possono sfuggire anche al censore più attento e avveduto ed è proprio questo pericolo (ritenuto massimo in ipotesi di contatti fra soggetti appartenenti a sodalizi criminali del calibro che si è detto) che il legislatore, con la normativa in commento, ha inteso evitare nel modo più assoluto, in via preventiva e, appunto, "anticipata".>> (Mag. Sorv. Sassari, ord. 2 ottobre 2015, cit.). Così interpretata, la disciplina rappresenterebbe in definitiva, secondo tale orientamento, un congruo contemperamento di interessi contrapposti di rango costituzionale (il diritto del singolo alla libertà e al segreto della corrispondenza e il diritto della collettività alla sicurezza).

9. Un secondo indirizzo di merito, muove dalla premessa che il diritto alla corrispondenza ha rilievo costituzionale (art. 15 Cost.) ed è presidiato dalla doppia garanzia della riserva di legge e della giustiziabilità del diritto eventualmente inciso (per tale secondo orientamento, cfr. Mag. Sorv. Spoleto, ord. 25.08.2015, SIUS 2015/3305). Con riferimento alla posizione dei detenuti e degli internati, la materia della corrispondenza trova disciplina nell'art.18-ter ord. penit., introdotto con l. 95/2004 tra l'altro per adeguare l'ordinamento italiano alle censure mosse dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo (sentenze CEDU, *Diana c./ Italia* dd.15.11.1996; *Domenichini c./ Italia* dd.15.11.1996; *Messina c./ Italia* dd.28.09.2000; *Natoli c./ Italia* dd.09.01.2001; *Giovine c./Italia* dd.26.07.2001; *Messina c./ Italia* dd.24.10.2002), che si erano concentrate sulla assenza di un effettivo controllo giurisdizionale sulle limitazioni imposte in materia di corrispondenza alle persone detenute. Secondo tale specifica regolamentazione di matrice penitenziaria, tanto le limitazioni quanto la sottoposizione al c.d. "visto" di controllo della corrispondenza sono consentite soltanto in forza di un decreto motivato emesso dall'autorità giudiziaria competente, in presenza di

richiesta da parte della Direzione dell'istituto penitenziario o del Pubblico Ministero procedente, per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, per ben precisi periodi di tempo. Tale lettura sarebbe confermata dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata dal giudice umbro, che ha stabilito il principio per cui << non vi è dubbio che lì dove si tratti di "corrispondenza" la sottoposizione al visto di controllo vada realizzata - anche nell'ipotesi di applicazione del regime differenziato - nelle forme dell'art. 18 ter ord.pen. (tra le altre, Sez. 1^ n. 43522 del 20.6.2014, rv 260692). In tal senso, è evidente che l'adozione del decreto di sottoposizione funge da presupposto legittimante l'emissione del provvedimento di cui all'art. 18 ter comma 3, ma la scelta sul trattenimento o meno della missiva "spetta" alla autorità giudiziaria (con facoltà di specifico reclamo) e non a quella amministrativa.>>. La tutela rafforzata (art. 18-ter) si giustifica essendo << … fornita al diritto di "inviare o ricevere corrispondenza" inteso come espressione del diritto di "comunicare il proprio pensiero" e/o di ricevere quello dei soggetti con cui si mantengono relazioni affettive (…), sostitutivo della comunicazione verbale e rappresenta lo strumento per quel mantenimento delle relazioni interpersonali definito "intangibile" anche in rapporto alle forme di restrizione più intensa della libertà personale, in sede sovranazionale. Ciò perché la detenzione, pur se correlata a reati di particolare gravità e pur nei suoi aspetti di afflittività e contenimento della accertata pericolosità, non sopprime i diritti individuali al mantenimento della relazionalità e della vita affettiva del soggetto detenuto, non potendo consistere in trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Più volte la CEDU ha affermato il principio per cui l'isolamento "sociale" correlato allo stato detentivo può essere soltanto relativo e non di tipo assoluto (decisione del 4.2.2003 nel caso Van der Ven / Paesi Bassi, ove si afferma, tra l'altro, che., in this context, the Court has previously held that complete sensory isolation, coupled with total social isolation, can destroy the personality and constitutes a form of inhuman treatment which cannot be justified by thè requirements ofsecurity or any other reason.)." (cfr. sentenza Cass. n.1774/2015) >>(Mag. Sorv. Spoleto, ord. 25.08.2015, cit.).

10. In tale prospettiva, la disciplina introdotta dalla Circolare << che dunque vieta la corrispondenza tra detenuti in regime differenziato (senza per altro che abbia alcun comprensibile rilievo che si tratti di detenuti ristretti nel medesimo carcere ma in gruppi di socialità

diversi oppure in carceri differenti) determina una illegittima sottrazione al controllo giurisdizionale di simile previsione limitatrice, poiché ci si muove nel terreno particolarmente presidiato a livello costituzionale della "corrispondenza" (in senso stretto).>>. >>(Mag. Sorv. Spoleto, ord. 25.08.2015, cit.).

11. Ne deriva – questo l'approdo cui perviene la seconda ermeneutica qui in esame – che << le formule generali che autorizzano la sospensione di regole del trattamento penitenziario adoperate nell'art. 41 bis ord. pen. devono essere quindi necessariamente lette in combinato con le disposizioni inserite per la materia che ci occupa nell'art.18-ter ord. pen., risultando l'interpretazione che le ritenesse invece prevalenti in contrasto con la normativa di rango costituzionale.>> (Mag. Sorv. Spoleto, ord. 25.08.2015, cit.), dovendo, al contrario, prevalere una lettura della disposizione in esame costituzionalmente orientata al disposto dell'art. 15 della Costituzione, alla luce del principio per cui, nella materia della corrispondenza, << qualsiasi divieto o limitazione è rimessa al prudente apprezzamento dell'autorità giudiziaria.>>

La valutazione del caso di specie

12. Alla luce del quadro giuridico-normativo sopra richiamato, nel merito, il reclamo è fondato.

13. Invero, la disciplina di particolare rigore cui è informato il regime penitenziario differenziato introdotto dall'art.41-bis, ord. penit., pur comportando rilevanti incisioni di alcuni fondamentali diritti della persona detenuta, giustificate dalle rilevantissime esigenze preventive connesse alla particolare pericolosità dei soggetti che vi sono sottoposti, non per tale ragione può integrare un assetto sottratto ai principi fondamentali della nostra democrazia, sanciti dalla Carta fondamentale. Da tale asserto, che non pare trovare possibili argomenti di smentita, deriva che alla detta disciplina differenziata occorre dare una lettura conforme ai principi costituzionali che, volta a volta, vengono coinvolti dalla particolare natura della posizione giuridica incisa dal regime speciale. La Corte costituzionale ha, infatti, stabilito il principio che il detenuto << pur trovandosi in situazione di privazione della libertà personale in forza della sentenza di condanna, è pur sempre titolare di diritti incomprimibili, il cui esercizio non è rimesso alla semplice discrezionalità dell'autorità amministrativa preposta all'esecuzione della pena detentiva, e la cui tutela pertanto non sfugge al giudice dei diritti >> (C.Cost. n.212/1997). Più in generale, per il riconoscimento che, anche in situazioni di restrizione della libertà

personale, sussistono diritti che l'ordinamento tutela, si sono espresse le sentenze della Corte Costituzionale n. 410/1993, 351/1996, 376/1997. Con un ulteriore, decisivo passaggio, Il Giudice delle Leggi ha rilevato che << L'idea che la restrizione della libertà personale possa comportare conseguenzialmente il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento all'organizzazione penitenziaria è estranea al vigente ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della persona e dei suoi diritti…I diritti inviolabili dell'uomo, il riconoscimento e la garanzia dei quali l'art.2 della Costituzione pone tra i principi fondamentali dell'ordine giuridico, trovano nella condizione di coloro i quali sono sottoposti a una restrizione della libertà personale i limiti a essa inerenti, connessi alle finalità che sono proprie di tale restrizione, ma non sono affatto annullati da tale condizione. I diritti inviolabili dell'uomo, il riconoscimento e la garanzia dei quali l'art.2 della Costituzione pone tra i principi fondamentali dell'ordine giuridico, trovano nella condizione di coloro i quali sono sottoposti a una restrizione della libertà personale i limiti a essa inerenti, connessi alle finalità che sono proprie di tale restrizione, ma non sono affatto annullati da tale condizione. La restrizione della libertà personale secondo la Costituzione vigente non comporta dunque affatto una *capitis deminutio* di fronte alla discrezionalità dell'autorità preposta alla sua esecuzione.>> (Corte cost. sent. 11 febbraio 1999, n.26).

14. Con riguardo al diritto fondamentale inciso dalla Circolare del D.A.P. qui in esame, si rileva trattarsi di posizione soggettiva particolarmente salvaguardata: dall'art. 8 della CEDU che vieta qualsiasi interferenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di questo diritto, salvo che "l'ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti o delle libertà degli altri"; e dall'art. 15, comma 2, della Costituzione, che predispone una specifica e rafforzata tutela, fondata su una duplice garanzia. La Carta fondamentale pone, anzitutto una riserva assoluta di legge statale, riservando quindi (soltanto) al Parlamento, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità di cui è attributario ai fini del bilanciamento degli interessi e dei valori in gioco, di connotare la restrizione del diritto di corrispondere, con l'unico limite di dosare al minimo l'incisione di tale diritto fondamentale, secondo il principio affermato dal Giudice delle leggi (Corte cost., sent. 11-23 luglio 1991, n. 366). Il secondo presidio di tutela è assicurato dalla riserva di

giurisdizione, in forza del quale spetta soltanto all'autorità giudiziaria imporre concrete limitazioni alla libertà e alla segretezza della corrispondenza. Il sistema è tale, in definitiva, per cui all'autorità amministrativa residua unicamente il potere di disporre – nei casi espressamente previsti dalla legge – provvedimenti temporanei di trattenimento della corrispondenza epistolare. Per converso, la natura assoluta della garanzia de qua, impone di ritenere preclusa all'Amministrazione qualsiasi autonoma facoltà di adottare misure restrittive anche solo potenzialmente idonee a porre in pericolo tale bene giuridico fondante il nostro sistema di civiltà giuridica.

15. Prendendo in considerazione la disciplina introdotta dalla Circolare del D.A.P. alla quale si è conformata la decisione della Direzione penitenziaria di Tolmezzo, non pare allora dubitabile che essa non rispetti l'esigenza che qualunque controllo e limitazione all'esercizio della corrispondenza sia sottoposto al vaglio preventivo del giudice, proponendo quindi del disposto normativo dal quale afferma di trarre fondamento (art.41-bis, ord. penit.) una lettura non conforme al disposto costituzionale, con riferimento al principio di garanzia costituito dalla riserva assoluta di giurisdizione.

16. Le disposizioni della evocata norma penitenziaria vanno, infatti, lette nella prospettiva costituzionale sopra tratteggiata. Così, al comma 2-quater, lett. e), della medesima, deve essere data una interpretazione coerente con i richiamati principi costituzionali, nel senso che il c.d. "visto" di censura sulla corrispondenza dei detenuti sottoposti al "41-bis", pur se previsto dal decreto ministeriale di applicazione del regime differenziato (art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e)), divenga operativo soltanto in seguito all'adozione, da parte della competente autorità giudiziaria, del provvedimento di cui all'art. 18-*ter* ord.penit., a sua volta diretta espressione del principio stabilito dall'art. 15, comma 2, Cost. Allo stesso modo, nell'applicazione della lett. f), comma 2-*quater*, art.41-bis, ord. penit., non può ritenersi sussistente un divieto generalizzato di corrispondenza tra detenuti sottoposti al regime speciale, che sia svincolato da un provvedimento giudiziale che inibisca l'esercizio di tale fondamentale diritto in seguito ad un apprezzamento condotto sulla fattispecie concreta, avendo come parametri, da un lato, la finalità di assolvere alle rilevanti esigenze preventive connesse alla particolare pericolosità dei detenuti sottoposti al regime penitenziario differenziato e, dall'altro lato, l'esigenza che, per il perseguimento di tale obiettivo, l'Amministrazione osservi il principio generale di proporzionalità dell'azione amministrativa.

17. Nell'ambito di tali fondamentali presìdi di civiltà giuridica, nel caso qui in esame viene in rilievo il diritto alla corrispondenza e le limitazioni che all'esercizio di tale facoltà sono opposte dalla Circolare del D.A.P. dd.27.04.2015, n.0147611. Quest'ultima - come si è rilevato - introduce una disciplina secondaria che vieta in termini assoluti la corrispondenza tra soggetti detenuti sottoposti al regime di cui all'art.41-bis, ord. penit., ritenendo tale opzione legittima in quanto operante entro il perimetro della disposizione normativa (l'evocato art.41-bis, ord. penit., comma 2-quater, lett. f). Tale interpretazione non appare, tuttavia, compatibile con le garanzie costituzionali sopra evocate, per due ordini di ragioni. Anzitutto, poiché introdurrebbe – con riferimento alla disciplina della corrispondenza – una disciplina ancor più severa di quella attualmente vigente ai sensi dell'art. 18-ter, ord. penit. senza alcuna espressa copertura normativa. Si omette, infatti, di considerare che la stessa disposizione dell'art.41-bis, ord. penit., lett. e) prevede espressamente, con riferimento alla corrispondenza, lo strumento della sottoposizione al "visto" di controllo, proprio per assicurare la costituzionalità del regime differenziato per quanto concerne il profilo qui rilevante, così che non può condividersi l'*interpretatio abrogans* di tale disposizione, suggerita dalla Circolare in esame con riguardo alla corrispondenza tra soggetti sottoposti al medesimo regime di rigore (nel senso che ammetterla vanificherebbe l'obiettivo di impedire in modo assoluto la comunicazione tra soggetti dei diversi gruppi di socialità all'interno del medesimo istituto, i quali potrebbero comunicare mediante corrispondenza). In secondo luogo, il divieto introdotto dalla Circolare confligge con l'esigenza che ogni intervento limitativo della facoltà di corrispondenza sia applicato su disposizione dell'autorità giudiziaria (esigenza imposta sia dal rispetto della Convenzione edu: v. CEDU, 15.11.1996, *Diana c./Italia*, cit; che dalla guarentigia costituzionale dell'art. 15 Cost.).

Conclusioni

18. In conclusione, la disciplina secondaria introdotta dalla Circolare del D.A.P. dd.27.04.2015, n.0147611, in esame, non appare conforme al principio costituzionale sancito dall'art.15, Cost., che risulta nella sostanza eluso, sia sotto il profilo della riserva di legge; sia per l'assenza dell'intervento dell'autorità giudiziaria fin dal primo momento della potenziale compressione di tale diritto.

19. Per tale ragione, non è legittimo il divieto opposto – sulla base della predetta Circolare - dalla Direzione penitenziaria della CC Tolmezzo in relazione alla possibilità per il detenuto reclamante di

intrattenere corrispondenza con altri detenuti sottoposti al regime di cui all'art.41-bis, ord. penit., salva sempre la possibilità di sottoposizione della medesima ai controlli di cui all'art. 18-ter, ord. penit.

20. Ne consegue l'accoglimento del reclamo proposto dall'interessato, dovendo affermarsi il principio che, salva la possibilità di sottoposizione della medesima ai controlli di cui all'art.18-ter, ord. penit., non sussiste un divieto generale ed assoluto, per il detenuto reclamante, ristretto nel regime speciale di cui all'art.41-bis, ord. penit., a intrattenere corrispondenza con altri detenuti sottoposti al medesimo trattamento differenziato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 35-bis, 41-bis, 69 lett. b) della l. 26.07.1975, n.354; art. 4, comma 2, l. 20.3.1865, n. 2248, all. E; 666, 677, 678, c.p.p.;

Acquisito il parere del P.M. e sentita la difesa, che ha concluso come da verbale,

A C C O G L I E

il reclamo, dichiarando la illegittimità della disposizione della Direzione penitenziaria di Tolmezzo nella parte in cui, applicando la nota circolare del D.A.P. dd.27.04.2015, n.0147611, ha inibito al reclamante, ristretto nel regime speciale di cui all'art. 41-bis, ord. penit., di intrattenere corrispondenza con altri detenuti sottoposti al medesimo trattamento differenziato, ospitati in altri istituti penitenziari.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Udine-Tolmezzo, così deciso il 10 dicembre 2015.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

(dott. Fabio FIORENTIN)